



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MILANO SEZIONE III


Registro Ordinanze: *2702/05*
Registro Generale: 2186/2005

nelle persone dei Signori:

ITALO RIGGIO Presidente
GIANLUCA BELLUCCI Primo Ref. , relatore
DANIELE DONGIOVANNI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nella Camera di Consiglio del **03 Novembre 2005**

Visto il ricorso 2186/2005 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY

rappresentato e difeso da:

RESTIVO NADIA

con domicilio eletto in MILANO

CORSO MAGENTA 63

presso

RESTIVO NADIA

contro

COMUNE DI MILANO

rappresentato e difeso da:

SURANO MARIA RITA

MAFFEY MARIA TERESA

PARVOPASSO DANILO

con domicilio eletto in MILANO

VIA DELLA GUASTALLA, 8

presso

AVVOCATURA COMUNALE

e nei confronti di

HOCKEY CLUB MILANO 17 RAMS

rappresentato e difeso da:
BAZZANI ALESSANDRA
BARDELLI GUIDO

con domicilio eletto in MILANO 3998AF
VIA VISCONTI DI MODRONE N.12

presso
BARDELLI GUIDO

e nei confronti di
HOCKEY CLUB MILANO 17 RAMS

rappresentato e difeso da:
BAZZANI ALESSANDRA
BARDELLI GUIDO

con domicilio eletto in MILANO 3998AF
VIA VISCONTI DI MODRONE N.12

presso
BARDELLI GUIDO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della determina 27.12.2001, pg. 73.505/2002, r.i.101/2002 del 9.1.2002, dell'Assessore del Settore Sport e Giovani Spazio Sport-Ufficio Convenzioni Società Sportive, di nomina membri esterni della "Commissione per la valutazione delle richieste di affidamento di aree da destinare ad impianti sportivi e di impianti a rilevanza zonale; del verbale della Commissione Consiliare n. 10 Sport, giovani, tempo libero del 12.12.2001; della determinazione dirigenziale n. 15.1.2002; della nota in data 18.1.2005, p.g. 65688/2005; della determina del Segretario Generale del 1.2.2005, p.g.97129; del verbale 12.1.2005 e dei verbali della Commissione Giudicatrice nn. 1,2,3 e 4 del 1-3-7.2.2005 e 10.5.2005, del verbale di aggiudicazione 19.5.2005, della determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Sport e Giovani n. 179 del 25.5.2005, atti P.G. 515192/2005, della deliberazione G.C.n. 1137/2005 del 14.6.2005; di tutti gli atti connessi.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Vista l'ordinanza n.2304, resa da questo Collegio nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2005;

Visti i motivi aggiunti depositati il 4 ottobre 2005;

Visti i motivi aggiunti depositati 20 ottobre 2005 e la contestuale nuova istanza di sospensiva;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MILANO
HOCKEY CLUB MILANO 17 RAMS¹

Udito il relatore Primo Ref. GIANLUCA BELLUCCI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Evidenziato che, ai sensi dell'art.21, comma 13, della legge n.1034/1971, la rinnovazione dell'istanza cautelare già trattata è ammissibile solo in relazione a fatti sopravvenuti, nel caso di specie insussistenti;

Ritenuto, in disparte la questione di ammissibilità della domanda di sospensiva in epigrafe alla luce di tale norma, che la sottoscrizione di ogni foglio, prescritta dall'art.15, comma 1, della lex di gara, sembra riguardare la domanda di



partecipazione, il bando ed il disciplinare di concessione, e non tutti i documenti da allegare alla suddetta domanda;

Considerato che, ad un sommario esame, l'attività di pattinaggio e hockey, per la quale è stata costituita la società controinteressata, appare in linea con la prescrizione di cui all'art.5 del bando, secondo la quale lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto partecipante alla selezione deve prevedere "lo svolgimento di attività nel settore dello sport" e ciascun concorrente deve svolgere l'attività stessa da almeno un anno;

Ritenuto che non sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;


P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

MILANO , li 03 Novembre 2005

il Presidente



l'Estensore



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della LOMBARDIA

E' copia conforme all'originale
e consta di N. 3 pagine

Milano, 7 NOV. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ARCHIVIO GENERALE BIBLIOTECA

